



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 597 del 18/07/2023

Oggetto: ADOZIONE DELLA PROCEDURA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DI NORMATIVE NAZIONALI E/O DELL'UNIONE EUROPEA (WHISTLEBLOWING) IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA EUROPEA N. 1937 DEL 26.11.2019 E CONTESTUALE REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 53/2019.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'estensore dell'atto: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile del procedimento: Primatesta Giuseppina

Il Dirigente/Funziario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che

- il *whistleblower* è quel soggetto che, lavorando all'interno di un'organizzazione, di un'azienda, pubblica o privata, si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività, e decide di segnalarlo all'interno dell'azienda stessa o all'autorità giudiziaria, o all'attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento. Già il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (approvato con delibera Civit n. 72 dell'11 settembre 2013) riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge che, quindi, le pubbliche amministrazioni, devono porre in essere ed attuare;
- la Legge n. 190/2012 dopo l'articolo 54 del D.Lvo n. 165 del 30.3.2001 ha inserito l'art. 54-bis di oggetto "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*". La materia è stata radicalmente modificata dalla legge n. 179 del 30.11.2017 di oggetto "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" che ha sostituito integralmente l'art. 54-bis del D.Lvo n. 165/2001.

Richiamata la deliberazione n. 509 del 29.12.2015 con la quale l'Azienda ha approvato una specifica procedura per la segnalazione degli illeciti da parte del dipendente, successivamente integrata con la deliberazione n. 53 del 22.1.2019 a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 179 del 30.11.2017, approvando un nuovo testo coordinato con tale normativa.

Dato atto che con deliberazione n. 77 del 31.1.2023 è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 dell'ASL VCO, e, nell'ambito della sezione 2 "*Valore pubblico, performance e anticorruzione*", sottosezione 2.3 "*Rischi corruttivi e trasparenza*", tra le misure trasversali previste per la riduzione del rischio corruttivo è stata ricompresa la segnalazione degli illeciti, richiamando la deliberazione n. 53 del 22.1.2019.

Preso atto che con la Direttiva Europea n. 1937 del 26.11.2019 è stata disciplinata la protezione dei whistleblower all'interno dell'Unione Europea introducendo norme comuni di tutela al fine di dare uniformità alle normative nazionali. La direttiva prevede una tutela per il whistleblower sia per il settore pubblico che per quello privato al fine di favorire



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

l'emergere di illeciti commessi. Con il D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15.3.2023, è stato emanato il provvedimento attuativo della direttiva che raccoglie, in un unico testo normativo, l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele assicurate ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. L'obiettivo è quello di realizzare una maggior tutela dei whistleblowers incentivando gli stessi a presentare segnalazioni di illeciti secondo le modalità riportate nel decreto. Si tratta di uno strumento per contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato. Perciò i settori, pubblico e privato, sono tenuti a garantire le tutele e ad istituire canali interni di segnalazione.

Richiamata la delibera n. 311 del 12.7.2023 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel dare applicazione all'art. 10 del D.lgs n. 24/2023, ha adottato nuove linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, sostituendo le precedenti linee guida di cui alla delibera n. 460/2021.

Considerato che l'azienda ritiene di fondamentale importanza adeguarsi alla nuova normativa e, attraverso l'adozione della procedura: - individuare, in modo tempestivo, eventuali illeciti commessi in ambito aziendale e porre rimedio in modo altrettanto tempestivo; - garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce; - promuovere una cultura aziendale basata sulla fiducia, trasparenza, responsabilità che ponga le necessarie premesse per prevenire gli illeciti e la corruzione e per garantire il buon andamento e l'imparzialità.

Ritenuto pertanto:

- di adottare una nuova procedura, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All A) per la protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali e/o dell'Unione Europea (whistleblowing) in conformità a quanto disposto dal D.Lgs n. 24 del 10.3.2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937 del 26.11.2019;
- di provvedere, contestualmente, a revocare la deliberazione n. 53 del 22.1.2019 ed a modificare la deliberazione n. 77 del 31.1.2023 di adozione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 laddove, tra le misure trasversali previste per la riduzione del rischio corruttivo, è stata ricompresa la segnalazione degli illeciti, richiamando la deliberazione n. 53 del 22.1.2019, superata dalla nuova procedura.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1)** Di adottare, per le motivazioni in premessa illustrate, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs n. 24 del 10.3.2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937 del 26.11.2019, una nuova procedura, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All A), per la protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali e/o dell'Unione Europea (whistleblowing).
- 2)** Di provvedere, contestualmente, a revocare la deliberazione n. 53 del 22.1.2019 ed a modificare la deliberazione n. 77 del 31.1.2023 di adozione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 laddove, tra le misure trasversali previste per la riduzione del rischio corruttivo, è stata ricompresa la segnalazione degli illeciti richiamando la deliberazione n. 53 del 22.1.2019, ora superata dalla nuova procedura.
- 3)** Di incaricare il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di pubblicare la deliberazione nel sito aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente" e di darne comunicazione ai Direttori delle strutture aziendali per la compiuta applicazione.
- 4)** Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

PROCEDURA

**PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DI
NORMATIVE NAZIONALI E/O DELL'UNIONE EUROPEA
(WHISTLEBLOWING) IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DAL
D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA
EUROPEA N. 1937 DEL 26.11.2019.**

INDICE

		Pagina
1.	PREMESSA	3
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
3	DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWER	6
4	SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LE SEGNALAZIONI	6
5.	TUTELE PREVISTE IN FAVORE DEL SEGNALANTE	8
6.	ESTENSIONE DELLE TUTELE IN FAVORE DI ALTRI SOGGETTI	11
7.	CANALI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	12
8.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	14
9	DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI NON CONFORMI	19
10	SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	19

1. PREMESSA

Con la Direttiva Europea n. 137 del 26.11.2019 è stata disciplinata la protezione dei whistleblowers (“informatori” nella traduzione italiana) all’interno dell’Unione Europea introducendo norme comuni di tutela al fine di dare uniformità alle normative nazionali. La direttiva prevede una tutela per il whistleblower sia per il settore pubblico che per quello privato al fine di favorire l’emergere di illeciti commessi.

Il D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15.3.2023, rappresenta il provvedimento attuativo della direttiva. Tale decreto raccoglie, in un unico testo normativo, l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele assicurate ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. L’obiettivo è quello di realizzare una maggior tutela dei whistleblowers incentivando gli stessi a presentare segnalazioni di illeciti secondo le modalità riportate nel decreto.

Si tratta di uno strumento per contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Perciò i settori, pubblico e privato, sono tenuti a garantire le tutele e ad istituire canali interni di segnalazione.

L’A.S.L. VCO, in applicazione alla normativa richiamata ed in coerenza con le linee guida emanate da anac con la delibera n. 311 del 12.7.2023, garantisce, nell’ambito di competenza, la tutela di coloro i quali (cd whistleblowers) effettuano segnalazioni di violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo aziendale ovvero nello svolgimento delle proprie attività lavorative.

Attraverso il regolamento si intende fornire precise indicazioni in merito: – ai soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione; – alle modalità da seguire per effettuare la segnalazione; – alle forme di tutela previste in favore del segnalante; – ai soggetti tenuti a ricevere la segnalazione ed ai soggetti ai quali vanno trasmesse le segnalazioni; – la modalità di gestione, trattamento e conservazione dei dati.

L’azienda ritiene di fondamentale importanza:

- individuare, in modo tempestivo, eventuali illeciti commessi in ambito aziendale e porre rimedio in modo altrettanto tempestivo;
- garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce;
- promuovere una cultura aziendale basata sulla fiducia, trasparenza, responsabilità che ponga le necessarie premesse per prevenire gli illeciti e la corruzione e per garantire il buon andamento e l’imparzialità.

L’art. 10 del D.lgs n. 24/2023 ha previsto che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alla procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. A.N.A.C., con la recentissima delibera n. 311 del 12.7.2023 ha dato applicazione all’art.10 del richiamato D.Lgs emanando le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” con

l'intento di fornire indicazioni per la presentazione e gestione, da parte di ANAC, delle segnalazioni esterne, cioè le comunicazioni delle informazioni sulle violazioni previste al D.Lgs n. 24/2023, presentate da soggetti tutelati dal legislatore tramite il canale di segnalazione "esterno" attivato presso l'Autorità. Inoltre A.N.A.C, con l'emanazione delle linee guida, ha anche inteso fornire indicazioni e principi di cui le Amministrazioni pubbliche e private possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

Con la delibera n. 311 A.N.A.C. sostituisce le precedenti linee guida di cui alla Delibera n. 460/2021.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 6 novembre 2012 n. 190 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i>
DPR 16 aprile 2013 n. 62 <i>“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”</i>
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 <i>“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”</i>
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 <i>“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive modifiche”</i>
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, <i>“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”</i>
Legge 30 novembre 2017 n. 179 <i>“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato</i>
D. Lvo n. 10 agosto 2018, n. 101 <i>“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”</i>
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 <i>“La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione»</i>
Delibera A.N.A.C. n. 469 del 9.6.2021 <i>“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.lgs 165/2001 (cd Whistleblowing)”</i>
Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 <i>“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative”.</i>
Delibera A.N.A.C. n. 311 del 12.7.2023 <i>“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.</i>

3. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWER

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del D.Lgs n. 24/2023 il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia, all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

4. SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LE SEGNALAZIONI

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

- dipendenti pubblici (a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato);
- lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché di titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015;
- lavoratori o collaboratori nell'ambito di forniture di beni o servizi o della realizzazione di opere;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti o persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Quando la segnalazione può essere effettuata

La segnalazione può essere effettuata:

- a. quando il rapporto giuridico è in corso;
- b. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c. durante il periodo di prova;
- d. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Cosa si può segnalare

Come si rileva dal D.Lgs n. 24/2023 rilevano, ai fini dell'applicazione dell'istituto del whistleblowing, i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (o dell'ente privato) di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazione di modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea relativi ai settori sopra indicati.

L'art. 1, comma 2, del D.Lvo 24/2023 prevede che non viene garantita la protezione riconosciuta al whistleblower:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

5. TUTELE PREVISTE IN FAVORE DEL SEGNALANTE

5.1 Tutela della riservatezza

L'art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 24/2023 prevede che l'entità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articolo 29 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 - quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lvo n.196/2003.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il Responsabile UPD valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza, sia in caso di diniego. Il Responsabile UPD si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.

Il Responsabile UPD, in caso di accoglimento dell'istanza, informa il RPCT della decisione e della motivazione posta a suo fondamento affinché provveda a darne comunicazione al segnalante chiedendo allo stesso il consenso al disvelamento della sua identità.

In ogni caso è fatto divieto assoluto al RPCT di rendere nota, in assenza dei presupposti di legge, l'identità del segnalante al Responsabile UPD.

Conseguenza della tutela della riservatezza dell'identità è la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e al diritto di accesso civico e civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013, mentre i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 - undecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

5.2 Misure di protezione

5.2.1 Protezione dalle ritorsioni

I soggetti indicati al punto 4. della presente procedura, che, in conformità alla normativa di riferimento, segnalino al RPCT dell'A.S.L. VCO o all'A.N.AC, o denunciino all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero effettuino una divulgazione pubblica di violazioni di cui al paragrafo 7.3, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo dell'A.S.L. VCO, (se al

momento della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica avevano fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, denunciate o divulgate fossero vere), non possono subire alcuna ritorsione, intendendo come tale, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria se si dimostra di aver effettuato, conformemente alla normativa che disciplina l'Istituto del whistleblowing, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

L'art. 17, comma 4, del D.Lgs n. 24/2023 definisce talune fattispecie che costituiscono ritorsioni (elencazione non esaustiva)::

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'art, 19, comma 3, del D.Lgs n. 24/2023 prevede che gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone ammesse all'istituto del whistleblowing come indicato al punto 4, che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro.

Il whistleblower è ammesso alle misure di protezione quando ricorrano le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazione segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al paragrafo 4.2;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla legge,

fermo restando che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

5.2.2 Misure di sostegno

L'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 24/2023 ha istituito, presso l'A.N.AC., l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

5.2.3 Esclusione della responsabilità

Il whistleblower non è punibile qualora riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello previsto da disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e sussistono le condizioni di legge per la protezione della persona che ha effettuato la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. E' altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Il whistleblower non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, salvo che il fatto costituisca reato.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

5.2.4 Perdita delle tutele di protezione

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave le tutele relative alle misure di protezione non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

6. ESTENSIONE DELLE TUTELE IN FAVORE DI ALTRI SOGGETTI

Estensione della tutela della riservatezza

Alla persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione è assicurata la tutela della riservatezza dell'identità.

Estensione dell'applicabilità delle misure di protezione

Salvo l'inversione dell'onere della prova indicata al paragrafo 5.2.1, le misure per la protezione del segnalante dalle ritorsioni sono applicate, anche ai:

- facilitatori, ovvero alla persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

7. CANALI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- canale interno
- canale esterno (gestito da A.N.A.C.)
- divulgazioni pubbliche
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto, in via prioritaria, è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 24/2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna.

7.1 Segnalazione interna

La segnalazione interna è la comunicazione delle informazioni sulle violazioni presentate all'A.S.L. VCO tramite il canale interno, che viene attivato come indicato al paragrafo 8.2.

Il canale interno costituisce la modalità ordinaria di presentazione delle segnalazioni.

Nel caso in cui A.N.A.C. accerti che non è stato istituito un canale interno di segnalazioni o che non si è adottato una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni oppure l'adozione di tale procedura non è conforme a quanto previsto dal decreto e accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, in questi casi applica una sanzione amministrativa pecuniaria.

7.2 Segnalazione esterna

L'art. 6 del D.Lgs n. 24/2023 prevede che il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria (che sussiste invece per l'A.S.L. VCO) del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Se sussistono le indicate condizioni la segnalazione esterna può essere effettuata attraverso l'apposito canale attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa Autorità.

7.3 Divulgazione pubblica

L'art. 15 del D.Lgs n. 24/2023 prevede che il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista in favore del whistleblower se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge (artt. 4 e 7 D.Lgs. n. 24/2023) e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti dalla stessa legge (artt. 5 e 8 D.Lgs. n. 24/2023) in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- b. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte le prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica con riferimento alla fonte della notizia.

8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

8.1. Ruolo del RPCT

L'art. 4 del del D.Lgs n. 24/2023 prevede che i soggetti del settore pubblico che hanno l'obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) affidano allo stesso la gestione del canale di segnalazione interna.

Il RPCT, nello svolgimento di questa attività, deve:

- a. rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedendo alla stessa, se necessario, integrazioni;
- c. dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta;
- d. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e. mettere a disposizione informazioni chiare in merito al canale di segnalazione interno, alle procedure ed ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Queste informazioni devono essere esposte e facilmente visibili nei luoghi di lavoro ed accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l'azienda. Occorre pubblicare queste informazioni anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

In particolare il RPCT al fine di fornire riscontro alla segnalazione:

- valuta l'ammissibilità della segnalazione quale segnalazione di whistleblowing (può utilizzare gli stessi criteri che utilizza ANAC per le valutazioni in merito alla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità);
- valutata l'ammissibilità della segnalazione come di whistleblowing, l'RPCT avvia e svolge l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi, che non è volta ad accertare l'effettivo accadimento dei fatti ma ad effettuare una verifica ed analisi del contenuto della segnalazione;
- dispone l'archiviazione con adeguata motivazione qualora, ad esito dell'istruttoria, siano stati ravvisati: **a.** elementi di manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti; **b.** oppure un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti (qui il RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto) **c.** oppure una segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconfidente;
- si rivolge agli organi preposti interni e/o istituzioni esterne, secondo competenza, nel caso ad esito dell'istruttoria la segnalazione sia apparsa fondata.

In capo al RPCT grava sempre l'obbligo di assoluta riservatezza sulla segnalazione ricevuta, sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e in particolare sull'identità del segnalante, della/e persone coinvolta/e o comunque menzionata/e nella segnalazione e di qualsiasi altra informazione conosciuta con la medesima.

In caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, il RPCT si astiene, ne dà comunicazione al Direttore Generale e inoltra la segnalazione ricevuta all'A.N.AC.

Il RPCT, terminata l'istruttoria, deve sempre fornire un riscontro alla segnalazione e ciò è fondamentale per aumentare la fiducia nell'efficacia di tutto il sistema di protezione dei whistleblowers e ridurre il rischio di segnalazioni inutili.

8.2 Canali per la segnalazione interna

Premesso che la consegna brevi manu si ritiene non possa garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e, pertanto, non è ammessa l'ASL VCO ha previsto i seguenti canali per la segnalazione interna ovvero:

- una procedura crittografata utilizzando la piattaforma informatica di whistleblowing nell'ambito del progetto "*WhistleblowingPA*", promosso da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions, e messo gratuitamente a disposizione dell'ASLVCO. Lo strumento consente di segnalare in maniera anonima e di dialogare con il ricevente la segnalazione ovvero il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Sulla homepage del sito dell'ASL VCO è previsto un collegamento alla pagina dedicata al whistleblowing. La segnalazione, utilizzando la piattaforma informatica, può essere effettuata dall'interno e anche dall'esterno.

L'ASL VCO, dopo aver sottoscritto specifico contratto di servizio con il fornitore per la messa a disposizione, gratuita, della piattaforma informatica di whistleblowing, provvede, in conformità alla normativa in tema di privacy, a nominare il soggetto fornitore della piattaforma informatica come responsabile esterno del trattamento dei dati **(All. a)**, a predisporre specifica informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR **(All. b)** da pubblicare sul sito internet dell'ASL VCO, ad aggiornare il registro dei trattamenti (art. 30 GDPR), e ad effettuare la valutazione di impatto ex art. 35 del GDPR.

- un modulo, allegato alla presente procedura **(All. c)**, da compilare per effettuare la segnalazione da comunicare al RPCT di questa Azienda. La formulazione può anche essere cambiata ma occorre che siano presenti gli elementi essenziali richiesti nel modulo. Nel rispetto della legge verranno oscurati i dati personali riportati nella segnalazione che risultano superflui per trattare la segnalazione.

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve pervenire all'Ufficio protocollo dell'A.S.L. VCO tramite posta ordinaria oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per assicurare le garanzie di riservatezza è inoltre necessario che la segnalazione sia inserita in doppia busta chiusa recante all'esterno il seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza A.S.L. VCO, Via Mazzini n. 117 28887 Omegna (VB) e la precisazione "**RISERVATO - WISTLEBLOWING**". In tal modo l'Ufficio protocollo recapiterà la busta, senza aprirla, al RPCT.

- di richiedere un incontro diretto al RPCT, che deve essere fissato entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. In tal caso la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante verbale, che verrà sottoscritto dal segnalante se concorda.

In caso di segnalazione interna permane l'obbligo per il segnalante pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio all'inoltro della segnalazione anche all'Autorità giudiziaria ordinaria

qualora si applichi il combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. (obbligo di denuncia per i reati procedibili d'ufficio).

8.3. Fasi del procedimento di gestione della segnalazione

Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione

Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è avviato a seguito della ricezione della segnalazione da parte del RPCT con protocollo riservato.

Entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della segnalazione il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento mediante raccomandata a.r. riportando sulla busta la locuzione <riservata personale>.

L'avviso di ricevimento della segnalazione non viene rilasciato qualora la segnalazione sia stata inoltrata mediante raccomandata a.r.

Il RPCT ricevuta la segnalazione procede:

- a) alle verifiche della identità del segnalante rispetto alla qualifica e al ruolo e a tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;
- b) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per la conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo sicuro e accessibile al solo RPCT, affinché sia tutelata il contenuto delle medesime e in particolar modo dell'identità del segnalante, della/e persona/e coinvolta/e o comunque menzionata/e nella segnalazione.

Il RPCT deve compilare un apposito registro in cui sono inoltre tracciate tutte le principali attività connesse alla gestione della segnalazione (verifica segnalazione, archiviazione, inoltre ai soggetti competenti la trattazione della segnalazione, informativa conclusiva al segnalante e ogni altra eventuale significativa attività), anch'esso custodito in luogo sicuro e accessibile al solo RPCT.

Fasi di valutazione preliminare della segnalazione e di analisi e verifica

Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione il RPCT effettua una valutazione preliminare circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Nel caso quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, ferma restando la possibilità di chiedere chiarimenti e/o elementi integrativi allo stesso segnalante, ovvero alla persona coinvolta, che deve essere sentita qualora ne faccia richiesta, la segnalazione è considerata inammissibile per:

- a. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- b. accertato contenuto generico della segnalazione di violazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di violazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- c. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di violazione;
- d. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di cui al modello di segnalazione allegato alla presente procedura (si rinvia all'All. 3).

In questi casi il RPCT procede all'archiviazione, che comunica al segnalante con raccomandata a.r. entro un mese dalla data di ricezione della segnalazione, previa protocollazione con protocollo riservato, riportando sulla busta di spedizione la locuzione <riservata personale>.

Sono anche archiviate le segnalazioni che concernono violazioni di lieve entità, dando comunicazione dell'archiviazione entro un mese dalla data di ricezione della segnalazione, previa protocollazione con protocollo riservato, riportando sulla busta di spedizione la locuzione <riservata personale>.

Qualora la segnalazione sia invece valutata ammissibile, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della medesima, viene avviata l'attività istruttoria volta a verificare il contenuto della segnalazione.

Il RPCT anche in tale fase può rapportarsi con lo stesso segnalante o con la persona coinvolta, che deve essere sentita nel caso faccia richiesta, ovvero acquisire atti e documenti da altri uffici dell'A.S.L. VCO coinvolgere terze persone tramite audizioni e richieste, adottando sempre le opportune cautele per garantire la riservatezza di legge.

In particolare:

- a. il RPCT svolge la propria attività di verifica e analisi in maniera tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti del/i soggetto/i coinvolti. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle funzioni istituzionali di volta in volta competenti nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione;
- b. le strutture dell'A.S.L. VCO garantiscono la massima e tempestiva collaborazione al RPCT in ogni fase della gestione della segnalazione;
- c. la metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: interviste, analisi documentale, ricerca di informazioni su database pubblici, verifiche sulle dotazioni dell'Ente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive;
- d. in nessun caso sono consentite verifiche svolte in maniera lesiva della dignità e riservatezza e/o verifiche arbitrarie, non imparziali e inique, tali da screditare ovvero da compromettere il decoro.

Ad esito dell'attività istruttoria:

- qualora siano stati ravvisati elementi di manifesta infondatezza, il RPCT procede ad archiviare la segnalazione con adeguata motivazione, dandone comunicazione al segnalante;
- nel caso in cui la segnalazione appaia fondata, il RPCT identifica i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti, a cui deve essere inoltrata la segnalazione.

La definizione dell'istruttoria deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di avvio della stessa.

Il riscontro al segnalante in ogni caso deve essere fornito entro tre mesi dalla data di avviso del ricevimento rilasciato allo stesso o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni della presentazione della segnalazione, con le stesse modalità indicate per la comunicazione dell'archiviazione in caso di inammissibilità.

Fase di trasmissione della segnalazione o degli esiti dell'analisi e della verifica al soggetto competente

Nel caso in cui la segnalazione non sia stata ritenuta manifestamente infondata, sono identificati dal RPCT i soggetti a cui inoltrare la segnalazione, competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

La comunicazione ai soggetti competenti deve avvenire a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii.

8.4 Notizie sullo stato della segnalazione

In qualunque momento il segnalante può chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, con le stesse modalità indicate per la trasmissione della segnalazione.

Il RPCT risponde alla richiesta di informazioni entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

8.5 Conservazione di dati e ulteriori misure di sicurezza

Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare tale documentazione è conservata in appositi raccoglitori in un armadio a ciò destinato, chiuso a chiave, presso locali dell'A.S.L. VCO individuati dal RPCT.

Il trattamento dei dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT.

I soggetti aziendali, chiamati a interloquire con il RPCT al fine dello svolgimento dell'istruttoria, devono osservare le misure di sicurezza previste dalla presente procedura per la tutela della riservatezza e in materia di conservazione dei dati, rendendo le comunicazioni scritte, ove occorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 9.2.

8.6 Informazioni sul trattamento dei dati

L'A.S.L. VCO fornisce idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 pubblicando sul sito l'informativa allegata alla presente procedura (All. 1).

9. DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI NON CONFORMI

9.1 Segnalazione anonima o estranea alla tutela del whistleblower

Le segnalazioni anonime sono trattate applicando la presente procedura, per quanto compatibile. In caso di segnalazione anonima, nei confronti del segnalante, identificato successivamente, che ha subito ritorsioni, trova attuazione la disciplina di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 24/2023, che norma le condizioni per la protezione della persona segnalante.

Le segnalazioni che sono estranee alla tutela del whistleblower, presentate attraverso il canale dedicato al whistleblowing, non sono oggetto della presente procedura. Le medesime devono invece essere considerate nell'ambito dei procedimenti di vigilanza ordinaria e registrate in apposito registro.

9.2 Segnalazione non destinata al RPCT

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, viene trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, allo stesso RPCT, dando notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il soggetto che ha erroneamente ricevuto la segnalazione deve effettuare le comunicazioni di cui al punto che precede tutelando la riservatezza del segnalante come segue:

- la segnalazione deve essere conservata in busta chiusa dentro un apposito raccoglitore, archiviato in un armadio chiuso a chiave, sino al momento della trasmissione;
- la segnalazione e la relativa comunicazione di trasmissione devono essere consegnate in busta chiusa a mani proprie del RPCT;
- la comunicazione da effettuarsi al segnalante deve essere inviata per conoscenza anche al RPCT. La trasmissione della comunicazione al segnalante deve avvenire a mezzo posta con raccomandata a.r., apponendo sulla busta la locuzione "riservata personale" mentre la copia destinata, per conoscenza, al RPCT deve essere consegnata a sue mani proprie in busta chiusa;
- per la protocollazione delle comunicazioni devono essere osservate le istruzioni sotto riportate:
 - le comunicazioni devono recare un oggetto da cui non si evinca l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione;
 - i file dei documenti allegati devono essere criptati;
 - la password, che consente di visualizzare i file criptati, deve essere indicata in un apposito foglio, che dovrà essere inserito all'interno delle buste contenenti le comunicazioni da consegnare al RPCT.

Il soggetto che ha erroneamente ricevuto la segnalazione deve mantenere la riservatezza sulla segnalazione ricevuta, sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e in particolare sull'identità del segnalante, della/e persone coinvolta/e o comunque menzionata/e nella segnalazione e di qualsiasi altra informazione conosciuta con la medesima.

10. SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

L'A.S.L. VCO:

- assicura la massima diffusione della procedura tra i dipendenti anche pubblicandola sul sito istituzionale dell'azienda;
- intraprende iniziative di sensibilizzazione mediante gli ulteriori strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (esempio: articoli, eventi, newsletter e portale internet, etc.) e illustra al personale le finalità del whistleblowing e le modalità operative di effettuazione delle segnalazioni.

ACCORDO IN MERITO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

TRA

A.S.L.V.C.O. Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, con sede in Via Mazzini n. 117 – 28887 Omegna (VB) Codice Fiscale e P. IVA n. 00634880033, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Chiara Serpieri (di seguito “Committente” o il “Titolare del Trattamento”),

E

Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., con sede in Viale Abruzzi 13/A, 20131, Milano, Codice Fiscale e P. IVA 09495830961 in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Pellerano (di seguito "Fornitore " o il “Responsabile del Trattamento”), (di seguito, congiuntamente, le “Parti”)

PREMESSO CHE

a) Le Parti hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto la prestazione da parte del Fornitore di un servizio di whistleblowing digitale consistente in fornitura in outsourcing di una piattaforma di whistleblowing digitale (di seguito, “Contratto di servizi”);

b) In virtù del Contratto di servizi il Fornitore esegue operazioni di trattamento di dati personali (di seguito, "Dati Personali") di titolarità del Committente, e riferiti unicamente ai dati necessari per l'erogazione dei servizi pattuiti tra le parti.

In particolare l'acquisizione e l'archiviazione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali appartenenti anche a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati, riferiti agli interessati, ovvero alle persone fisiche (identificate o identificabili) che inoltrano una segnalazione o a quelle indicate come possibili responsabili delle condotte illecite o a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate (art. 4, par. 1, nn. 1) e 2), del Regolamento.

c) il Fornitore dichiara e garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei Dati Personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, e di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia;

d) il Titolare ha condotto una positiva valutazione della idoneità e qualificazione del Responsabile atta a soddisfare, anche sotto il profilo della sicurezza del trattamento, i requisiti di cui alla

normativa applicabile (artt. 28 e ss. del Regolamento) e intende designare il Fornitore quale Responsabile del trattamento dei Dati Personali derivante dal Contratto di servizi.

Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto delle reciproche promesse e degli accordi intercorsi, le Parti convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2. OGGETTO

2.1 Con la sottoscrizione del presente accordo il Committente nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento in relazione alle operazioni di trattamento Dati Personali poste in essere ai soli fini dell'esecuzione del Contratto di servizi. Tale nomina non comporta il diritto ad alcuna remunerazione.

2.2 I compiti assegnati al Fornitore sono esclusivamente quelli resi necessari dalle attività connesse all'esecuzione del Contratto di servizi.

3. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

3.1 Qualora nell'ambito delle operazioni di trattamento dei Dati Personali occorranco eventuali istruzioni aggiuntive al fine di adeguarsi alla normativa in materia di protezione dei dati, il Committente trasmetterà ulteriori istruzioni al Fornitore in merito alle finalità, modalità e procedure per l'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali, e concorderà con il Fornitore le misure tecniche ed organizzative più idonee.

4. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

4.1 Ai fini di un corretto trattamento dei Dati Personali, il Fornitore si impegna a:

a) svolgere qualsiasi operazione di trattamento di Dati Personali in conformità ai principi e alla regolamentazione previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

b) eseguire fedelmente ed esclusivamente le istruzioni impartite dal Titolare, evitando attività di trattamento non conformi alle predette istruzioni o volte a perseguire finalità diverse da quelle correlate all'esecuzione del Contratto di servizi;

c) non effettuare copie dei Dati Personali diverse da quelle strettamente necessarie alla corretta esecuzione del Contratto di servizi;

d) garantire il pieno rispetto degli obblighi di cui il Fornitore, quale responsabile del trattamento, è tenuto in virtù della normativa vigente;

e) fuori dai casi strettamente necessari per l'erogazione dei Servizi, non divulgare o rendere noti a terzi i Dati Personali e adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la massima riservatezza dei Dati Personali acquisiti e utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto della presente designazione;

f) garantire che l'accesso ai Dati Personali da parte del personale avvenga solo sulla base del principio di stretta necessità, provvedendo a individuare e designare quali incaricati del trattamento, anche ai fini di cui all'art. 32 del Regolamento Privacy, le persone fisiche (dipendenti e/o collaboratori) autorizzate al trattamento dei dati personali per le suddette finalità, impegnando gli stessi con idonei vincoli di riservatezza;

g) formare adeguatamente il personale addetto all'esecuzione del Contratto di servizi fornendo loro istruzioni precise e vigilando sulla loro osservanza;

h) collaborare con il Committente per l'attuazione di qualsiasi misura che si renda strettamente necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei Dati Personali con la normativa applicabile;

i) effettuare, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, regolari analisi dei rischi per adottare misure tecniche organizzative adeguate rispetto alle prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, di informatica giuridica e amministrazione digitale di cui al CAD e disciplina applicabile, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) o altra Autorità di controllo competente;

j) stabilire, nell'ambito della propria organizzazione, i c.d. mezzi non essenziali, quali misure di sicurezza di dettaglio, e sulla base delle proprie competenze tecniche specifiche, collaborare, anche manifestando un'autonomia propositiva, nell'adozione di misure adeguate e nella verifica sistematica dell'efficacia delle stesse tramite una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

k) effettuare analisi che esplicitino i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi da proporre al Titolare, propedeutiche a valutazioni di impatto, informando quest'ultimo e fornendo copia degli elaborati finali.

l) mantenere informato il Committente riguardo alle operazioni di trattamento trasmettendo un rapporto scritto sull'attività svolta in esecuzione dei compiti attribuiti con il presente accordo, con particolare riguardo, ma non esclusivamente, alle misure di sicurezza adottate, nonché riguardo a qualsiasi circostanza o criticità eventualmente riscontrata;

m) informare il Committente, entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi violazione o rischio di violazione concernente i Dati Personali di cui il Fornitore è venuto a conoscenza nello svolgimento dei Servizi e collaborare, a proprie spese, con il Committente per attuare qualsiasi misura che si renda strettamente necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei Dati Personali con la normativa applicabile;

n) adottare le misure di sicurezza previste dall'articolo 7 del presente accordo.

5. AFFIDAMENTO A TERZI

5.1 È consentito al Fornitore di avvalersi di soggetti terzi ai fini della prestazione dei Servizi senza il preventivo consenso scritto del Titolare. Il Fornitore si impegna a prevedere nel contratto con il subappaltatore garanzie e obblighi analoghi a quelli di cui al presente accordo.

Il Responsabile del trattamento dichiara di avvalersi dei Sub responsabili indicati nell'Allegato A. Con la sottoscrizione del presente atto di nomina, i Sub responsabili indicati nell'Allegato A si intendono approvati dal Titolare del trattamento.

Il Fornitore dichiara che i Sub responsabili hanno capacità e competenze per mettere in atto misure

tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e che sono stati contrattualmente vincolati al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dal Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare. Qualora il Responsabile del trattamento intenda sostituire i Sub responsabili indicati nell'Allegato A, dovrà informare il Titolare preventivamente e per iscritto, con un preavviso di 60 giorni. Resta ferma la possibilità di derogare al termine di preavviso, nel caso siano necessarie operazioni di mitigazione di un disastro imputabile al sub fornitore. Il Fornitore dichiara e garantisce che eventuali, nuovi, Sub responsabili presenteranno almeno le stesse caratteristiche e

garanzie dei Sub responsabili indicati nell'Allegato A e saranno vincolati contrattualmente al rispetto dei medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dai Sub responsabili.

6. DURATA – CESSAZIONE

6.1 L'efficacia del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ad opera di entrambe le Parti sino alla cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto di servizi.

6.2 All'atto della cessazione del Contratto di servizi il Fornitore dovrà cessare qualsiasi operazione di trattamento dei Dati Personali e restituire al Committente tutti gli eventuali Dati Personali trattati ai fini dell'esecuzione del Contratto di servizi di cui il Fornitore dovesse disporre (es. anagrafiche degli interessati, dati di contatto degli interessati) o, su richiesta del Committente, provvedere alla loro distruzione, fornendone apposita attestazione, eccettuate eventuali esigenze di loro conservazione in adempimento di obblighi normativi di cui andrà data contestuale attestazione al Committente.

7. MISURE DI SICUREZZA

7.1 Con riferimento alle operazioni di trattamento dei Dati Personali necessarie ai fini della esecuzione del Contratto di servizi, il Fornitore dichiara e garantisce (i) di mantenere, ogni e qualsiasi misura di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei Dati Personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito dei medesimi come previsto nel Contratto di servizi e (ii) che tali misure sono conformi anche alle misure di sicurezza

necessarie e conformi ai principi di cui all'art. 32 del Regolamento Privacy, nonché ogni altra misura obbligatoria di legge.

7.2 Con riferimento al trattamento di Dati Personali svolti con l'ausilio di strumenti elettronici per la prestazione dei Servizi e la gestione del database per conto del Committente, il Responsabile si impegna ad attuare le seguenti misure:

- i. scegliere gli amministratori di sistema tra quei soggetti dotati di esperienza, capacità ed affidabilità, in grado di garantire il pieno rispetto della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- ii. nominare gli amministratori di sistema individualmente, elencando analiticamente gli ambiti di operatività consentiti a ciascun amministratore di sistema in relazione al proprio profilo di autenticazione;
- iii. tenere un elenco aggiornato dei soggetti nominati amministratori di sistema e, su richiesta, mettere tale elenco a disposizione del Committente e/o delle autorità competenti;

7.3 Il Fornitore si impegna a verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate.

8. CONTROLLI

8.1 Il Fornitore riconosce e accetta che il Committente, nell'ambito dei poteri e obbligazioni ad esso spettanti in quanto Titolare del trattamento, possa controllare le operazioni di trattamento di Dati Personali svolte dal Fornitore, come anche le misure di sicurezza attuate da quest'ultimo per le finalità di cui al presente accordo, anche mediante appositi audit da concordarsi preventivamente nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative.

Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. preso atto di quanto previsto nel presente atto di nomina e dalla normativa vigente, dichiara di accettare l'incarico di Responsabile del trattamento.

Luogo, Data _____

Il Titolare del trattamento

Direttore Generale ASL VCO
Dott.ssa Chiara Serpieri

Il Responsabile del trattamento

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l.
Legale Rappresentante
Giovanni Pellerano

INFORMATIVA “WHISTLEBLOWING”

Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso
l'interessato

Articolo 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (R.G.D.P.)

In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) L'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante:

Per Titolare del trattamento si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; per questo trattamento il Titolare è ASL VCO – Via Mazzini n. 117 – Omegna (VB) - Partita IVA: 00634880033 Telefono centralino: 0323 5411

PEC: protocollo@pec.aslvco.it

email Responsabile Privacy: affarigenerali@aslvco.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@aslvco.it

b) Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento:

La descrizione delle finalità consente di definire gli scopi per i quali viene effettuato un trattamento dati; per questo trattamento le finalità e le basi giuridiche sono le seguenti: FINALITA'	BASE GIURIDICA ART.6 RGDP	BASE GIURIDICA ART.9 RGDP
Prevenzione e/o accertamento di possibili condotte illecite	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (lettera c);	Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (lettera g)
Tutela del segnalante	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (lettera e)	Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (lettera g)

La base giuridica normativa è data dall'art. 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla Legge n.190/2012 sulle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" novellata dalla Legge n. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

L'interesse pubblico rilevante tutelato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) è accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva. (art.2 sexies lett.dd).

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

C) Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali:

Per Destinatario si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi; in questo trattamento i destinatari sono (nel caso di fondatezza della segnalazione):

1. Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)
2. Autorità Giudiziaria
3. Corte dei Conti
4. Dipartimento di Funzione Pubblica (struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana);
5. Persone fisiche autorizzate dal Titolare (es. Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare);
6. Responsabile del Trattamento

In aggiunta alle precedenti informazioni, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) Il periodo di conservazione dei dati personali

I dati trattati verranno conservati per un periodo non oltre i 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, rispettando gli obblighi di riservatezza di

cui all'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023 e il principio di minimizzazione di cui all'art. 5, c. 1, lett. e) del GDPR, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il titolare.

b) L'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati:

Il Regolamento (articoli 15-22) riconosce importanti diritti in materia di protezione dei dati personali, che possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento:

Accesso ai propri dati personali

Hai il diritto di sapere se è in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e – se confermato - di ottenere una copia di tali dati ed essere informato su: l'origine dei dati; le categorie di dati personali trattate; i destinatari dei dati; le finalità del trattamento; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il periodo di conservazione dei dati; i diritti previsti dal Regolamento.

Rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei dati personali

Puoi chiedere - nei casi previsti dal Regolamento - che i dati personali a te riferiti siano rettificati o cancellati, o che ne venga limitato il trattamento.

Opposizione al trattamento

Puoi opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per motivi connessi alla tua situazione particolare, da specificare nella richiesta.

Come si esercitano questi diritti?

Puoi presentare, gratuitamente e senza particolari formalità (per esempio, tramite posta elettronica, posta raccomandata, ecc.), una richiesta di esercizio dei diritti al Titolare del trattamento (sul sito <https://www.aslvco.it/datipersonali/> è disponibile il modulo facsimile).

c) Il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo:

Puoi rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali, mediante un reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, oppure all'autorità giudiziaria.

d) Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati:

La comunicazione di dati è prevista dalla normativa vigente.

Si informa che le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono considerate ai sensi dell'art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del D. Lgs. 165/2001 e sono trattate come segnalazioni ordinarie.

Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Il Titolare del Trattamento

Direttore Generale ASL VCO

Modulo per la segnalazione del whistleblower

Dati del segnalante:	
Nome del segnalante:	
Cognome del segnalante:	
Indirizzo del segnalante a cui il RPCT deve inviare le comunicazioni	_____ (Prov. __) CAP _____ Via _____
Codice Fiscale:	
Attualmente:	
<input type="checkbox"/> in servizio o in attività presso l'A.S.L. VCO in qualità di:	<input type="checkbox"/> dipendente pubblico; <input type="checkbox"/> dipendente pubblico in prova; <input type="checkbox"/> lavoratore autonomo; <input type="checkbox"/> collaboratore; <input type="checkbox"/> lavoratore/collaboratore nell'ambito della: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> fornitura di: _____ aggiudicata a: _____ <input type="radio"/> realizzazione dell'opera _____aggiudicata a: _____ <input type="checkbox"/> libero professionista incaricato con determina: _____ <input type="checkbox"/> consulente incaricato con determina: _____ <input type="checkbox"/> volontario dell'Associazione _____ convenzionata con determina _____ <input type="checkbox"/> tirocinante della professione _____ <input type="checkbox"/> soggetto con funzioni di: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> amministrazione; <input type="radio"/> direzione; <input type="radio"/> controllo; <input type="radio"/> vigilanza;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ rappresentanza
<input type="checkbox"/> non si è ancora instaurato il rapporto giuridico con l'A.S.L. AT in qualità di:	<input type="checkbox"/> dipendente pubblico e le informazioni delle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione; <input type="checkbox"/> lavoratore autonomo – procedura affidamento incarico determina _____ e le informazioni sono state acquisite in fase precontrattuale; <input type="checkbox"/> collaboratore – procedura affidamento incarico determina _____ e le informazioni sono state acquisite in fase precontrattuale; <input type="checkbox"/> libero professionista incaricato procedura _____ e le informazioni sono state acquisite in fase precontrattuale; <input type="checkbox"/> consulente incaricato - procedura determina _____ e le informazioni sono state acquisite in fase precontrattuale; <input type="checkbox"/> soggetto incaricato - procedura determina _____ con funzioni di: <ul style="list-style-type: none"> ○ amministrazione; ○ direzione; ○ controllo; ○ vigilanza; ○ rappresentanza, e le informazioni sono state acquisite in fase precontrattuale;
<input type="checkbox"/> si è sciolto il rapporto giuridico in qualità di:	<input type="checkbox"/> dipendente pubblico e le informazioni delle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso; <input type="checkbox"/> lavoratore autonomo – procedura affidamento incarico determina _____ e le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso; <input type="checkbox"/> collaboratore – procedura affidamento incarico determina _____ e le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso; <input type="checkbox"/> libero professionista incaricato procedura _____ e le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso; <input type="checkbox"/> consulente incaricato - procedura determina _____ e le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso; <input type="checkbox"/> soggetto incaricato - procedura determina _____ con funzioni di: <ul style="list-style-type: none"> ○ amministrazione; ○ direzione; ○ controllo; ○ vigilanza; rappresentanza, e le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
Qualifica attuale del dipendente pubblico ancora	

in servizio:	
Incarico (Ruolo) attuale del dipendente pubblico ancora in servizio:	
Unità Organizzativa attuale di esercizio dell'attività/servizio:	(da compilare qualora il rapporto giuridico sia in corso)
Qualifica servizio del dipendente pubblico all'epoca della violazione segnalata:	
Incarico (Ruolo) del dipendente pubblico all'epoca della violazione segnalata:	
Unità Organizzativa di esercizio dell'attività/servizio all'epoca in cui è stata commessa la violazione segnalata	
Telefono:	
Email:	

Dati e informazioni sulla violazione:	
Ente in cui si è verificata la violazione:	
Periodo in cui si è verificata la violazione:	
Data in cui si è verificata la violazione:	
Luogo fisico in cui si è verificata la violazione:	
Soggetto che ha commesso la violazione: (Nome, Cognome, Qualifica/Incarico) (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza della violazione:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, Cognome,	

qualifica, recapiti):	
-----------------------	--

Descrizione della violazione* (la descrizione della violazione deve essere la più precisa possibile)

* **violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (o dell'ente privato) e che consistono in illeciti così come configurati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023 ovvero atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione negli specifici settori indicati dalla stessa legge.

La violazione lede l'interesse pubblico o l'integrità dell'A.S.L. AT e consiste in:
--

- ⇒ illecito amministrativo;
- ⇒ illecito contabile;
- ⇒ illecito civile;
- ⇒ illecito penale;
- ⇒ illecito in violazione della seguente disposizione di legge _____;
- ⇒ atto o comportamento che vanifica l'oggetto o la finalità di disposizione del seguente atto dell'Unione Europea _____

Data	Firma
------	-------

Il segnalante deve allegare copia di un documento di riconoscimento e deve indicare la documentazione eventualmente allegata.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora il segnalante rivesta al qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denuncia nei casi stabiliti dalla legge.

Allegati: